

Rep  
15018/16



**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa  
Elisabetta Ferrari,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 marzo 2016, ha  
emesso la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.**

nel ricorso iscritto al n.52343 del ruolo generale degli Affari Contenziosi  
dell'anno 2014, vertente

**TRA**

\_\_\_\_\_  
, elettivamente domiciliata in  
Roma, Piazza Mazzini n.8, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Fachile,  
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso

- ricorrente -

**E**

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, E  
QUESTURA DI ROMA, in persona del questore pro tempore,  
elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via  
dei Portoghesi n. 12

- resistenti contumaci -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso avverso la revoca del permesso di soggiorno,

ER

letti gli atti e i documenti di causa, considerato che, con ricorso depositato in data 31 luglio 2014, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, emesso il 4 ottobre 2012 e notificato il successivo 5 ottobre 2012, con la seguente motivazione: "in data 7.4.2011, la cittadina extracomunitaria è stata condannata, con sentenza della Corte d'Appello di Roma..." per violazione della normativa sugli stupefacenti.

La ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di revoca, chiedeva al tribunale di dichiarare illegittimo il provvedimento di revoca del titolo di soggiorno, deliberato dal Questore di Roma.

Occorre esaminare la richiesta della ricorrente, in considerazione della valutazione fatta dalla Questura, che ha considerato automaticamente ostativa la condanna subita, ai fini del mantenimento del titolo di soggiorno, omettendo qualsiasi valutazione concreta sulla effettiva pericolosità sociale della ricorrente.

La Questura nel proprio provvedimento, non indica in alcun modo di aver considerato ed esaminato la pericolosità del soggetto, il suo radicamento nel territorio, né le condizioni familiari (cfr. doc.1 fascicolo ricorrente).

Ed infatti, occorre rilevare che la ricorrente si trova in Italia da oltre quindici anni ed in tale periodo ha commesso il solo reato, per il quale è stata condannata e per il quale ha scontato la pena, portando avanti un brillante percorso rieducativo, come attestato dall'Ufficio di Sorveglianza (cfr. docc.4 e 6 fascicolo ricorrente).



Si ritiene, infatti, che la pericolosità sociale non possa essere presunta, ma debba essere accertata caso per caso e, in virtù dei documenti prodotti, non possa ritenersi sussistente nel caso della ricorrente.

Inoltre, occorre rilevare che i due figli della ricorrente vivono in Italia e la figlia abita proprio con la madre, come risulta dalla documentazione prodotta (cfr. docc. 7 e 8).

Occorre, pertanto, tenere presente che la famiglia della ricorrente vive stabilmente in Italia e che la stessa ricorrente dopo oltre quindici anni è fortemente radicata nel territorio.

Anche quanto accertato in ordine allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, non sembra rilevare in ordine al diritto del permesso di soggiorno a suo tempo ottenuto.

Ad avviso di questo giudice, che ha potuto analizzare la documentazione prodotta, in virtù di quanto emerso nel corso dell'istruttoria e degli elementi acquisiti, si ritiene che il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, sia frutto di un errata e non completa valutazione della situazione della ricorrente e, pertanto,

accoglie la domanda di annullamento del decreto di revoca emesso il 4.10.2012 dal Questore di Roma.

Le spese del procedimento, stante la mancata costituzione della parte resistente e la conseguente mancata opposizione, si devono compensare integralmente.

**P.Q.M.**

visto l'art. 702 bis c.p.c.,

in accoglimento della domanda, annulla il provvedimento di revoca del  
permesso di soggiorno n.F103897 emesso dal Questore di Roma in data  
4.10.2012;

spese compensate.

Così deciso in Roma il 28 luglio 2016

Il Giudice

